

Bilancio, vigilanza e controlli n. 7/2021

La gestione contabile e fiscale delle perdite e delle svalutazioni sui “mini crediti”

di Fabio Giommoni – dottore commercialista e revisore legale

La crisi economica derivante dalle restrizioni varate per fronteggiare la pandemia di Covid-19 ha comportato anche un generale deterioramento dei crediti delle imprese commerciali. In tal senso assumono particolare rilevanza le norme fiscali che consentono l'immediata deduzione delle perdite su crediti e, in particolare, quelle afferenti i crediti di modico importo (c.d. “mini crediti”).

La recente [risposta a interpello n. 342/E/2021](#) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione fiscale delle perdite e delle svalutazioni sui “mini crediti”.

La deducibilità fiscale delle perdite sui “mini crediti”

La disciplina fiscale della deducibilità delle perdite su crediti, per i soggetti diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, è contenuta nell'[articolo 101](#), comma 5, Tuir, così come risultante dopo le modifiche apportate dal D.L. 83/2012, dalla L. 147/2013 e dal D.Lgs. 147/2015.

Come è noto, l'articolo 101, comma 5, Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili, in generale, se risultano da elementi certi e precisi.

In merito alla sussistenza di tali requisiti, oltre ai casi dei crediti verso soggetti in procedura concorsuale e ai crediti prescritti, una specifica disposizione è dettata dal citato articolo 101, comma 5, Tuir per i c.d. “mini crediti” (o “micro crediti”), in quanto si prevede che gli elementi certi e precisi ai fini della deduzione “automatica” della perdita su crediti sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

La stessa norma precisa che il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (ovvero quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro¹) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese.

¹ Come individuate dall'articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008.

L'individuazione della modesta entità del credito assume connotati particolari nel caso in cui esistano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore.

Al riguardo, la [circolare n. 26/E/2013](#) (§ 4) ha precisato che la verifica dei predetti limiti quantitativi debba essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.

Ma la soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, perché in tal caso la modesta entità deve essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Per quanto concerne il rispetto del principio di competenza, il termine di 6 mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta (circolare n. 26/E/2013).

Occorre tuttavia anche il requisito dell'imputazione della perdita a Conto economico, risultando solo in quel momento realizzato, senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione, il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi.

Se l'impresa imputa la perdita nel Conto economico relativo a un esercizio successivo a quello in cui maturano i 6 mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a Conto economico.

Qualora la perdita sui crediti sia stata imputata nel Conto economico relativo a un esercizio precedente a quello di maturazione dei 6 mesi e quindi non sia stata dedotta fiscalmente – perché non avente i requisiti per la deducibilità – la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre, sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al Conto economico di un esercizio precedente e la deduzione rinviata in conformità alle disposizioni dell'[articolo 109](#), comma 4, lettera a), Tuir.

Il D.Lgs. 147/2015 ha individuato con maggiore precisione i criteri temporali che fissano il momento a partire dal quale è possibile procedere alla cancellazione del credito dal bilancio in adesione ai Principi contabili, qualificando tale momento rilevante anche al fine della deduzione fiscale della perdita. Infatti, all'[articolo 13](#), comma 3, ha precisato che:

“L'articolo 101, comma 5, ... si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità ..., deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ... ed

eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei Principi contabili”.

In altre parole, si stabilisce che il contribuente può dedurre la perdita negli esercizi che intercorrono dalla data in cui si manifestano, per presunzione, gli elementi certi e precisi fino alla data di cancellazione definitiva del credito dal bilancio secondo i Principi contabili.

Più precisamente, per i “mini crediti” il periodo iniziale è rappresentato dall’esercizio in cui sono scaduti i 6 mesi dal termine del pagamento, mentre il periodo finale è rappresentato dall’esercizio nel corso del quale, sulla base dei Principi contabili, deve avvenire la cancellazione dal bilancio del diritto di credito.

Gestione contabile e fiscale delle svalutazioni dei “mini crediti”

La disciplina fiscale dei “mini crediti”, come sinteticamente illustrata nel paragrafo precedente, deve essere tuttavia coordinata con le disposizioni civilistiche in tema di redazione del bilancio e, in particolare, con le previsioni del Principio contabile Oic 15 secondo il quale i crediti devono essere svalutati già nell’esercizio in cui si ritiene probabile che abbiano perso valore.

A livello di bilancio è dunque operata una netta distinzione tra le “svalutazioni” e le “perdite” su crediti in quanto:

- la svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, sulla base del valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio (Oic 15, § 12);
- la perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile (Oic 15, § 13), che dunque è “stralciato” dal bilancio.

Le svalutazioni devono essere contabilizzate a Conto economico nella voce B.10.d – “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, mentre le perdite devono essere iscritte nella voce B.14 – “Oneri diversi di gestione”.

Il fondo derivante dalle svalutazioni accantonate alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Pertanto, secondo le disposizioni civilistiche, la perdita su crediti è iscritta in bilancio solo per la parte eventualmente non coperta dal fondo svalutazione iscritto in precedenza.

Anche la normativa fiscale opera una netta distinzione tra le “svalutazioni” dei crediti, disciplinate dall’[articolo 106](#), Tuir e le “perdite” su crediti, di cui all’[articolo 101](#), comma 5, Tuir, che tuttavia non coincide affatto con quella operata a livello civilistico, perché si basa sulla presenza o meno di elementi

certi e precisi i quali conferiscono alla rettifica di valore sul credito l'immediata deducibilità dal reddito di impresa, che è indipendente, in linea di massima, dalle modalità con cui è iscritta in bilancio.

In particolare, l'[articolo 106](#), comma 1, Tuir stabilisce che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi da cui scaturiscono ricavi (di cui all'[articolo 85](#), comma 1, Tuir), sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo costituito dal valore nominale (o di acquisizione) dei crediti stessi².

Il comma 2, articolo 106, Tuir prevede, poi, che le perdite sui crediti sono ammesse in deduzione dal reddito di esercizio, in virtù dell'[articolo 101](#), comma 5, Tuir, limitatamente alla parte eccedente l'ammontare delle svalutazioni e degli eventuali accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti.

Pertanto, le perdite su crediti deducibili che emergeranno nei futuri esercizi dovranno essere preventivamente imputate, in modo indistinto, al fondo svalutazione alimentato con accantonamenti dedotti ex articolo 106, Tuir e dunque concorreranno alla determinazione del reddito di impresa solo per l'eventuale eccedenza rispetto a detto fondo.

Invece, qualora vi sia un fondo svalutazioni crediti iscritto in bilancio ma non dedotto fiscalmente (c.d. "fondo tassato", perché di importo eccedente i limiti dell'articolo 106, Tuir), allora l'utilizzo di tale fondo negli esercizi successivi, a fronte di perdite su crediti deducibili ex articolo 101, comma 5, Tuir, darà origine a una variazione in diminuzione nel calcolo del reddito di impresa.

Tali previsioni non rilevano tuttavia per i "mini crediti" in quanto, come confermato dalla [circolare n. 26/E/2013](#) (§ 4.2), nel momento in cui è verificato il requisito della scadenza di oltre 6 mesi, i "mini crediti" sono deducibili anche se la relativa perdita è iscritta come accantonamento ai fondi svalutazione crediti.

Ciò comporta, che la perdita relativa ai "mini crediti", ancorché iscritta nel fondo svalutazione, è definitiva (ovvero riduce in via definitiva il valore fiscale del credito), per cui tali crediti non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio, né possono essere più presi in considerazione ai fini del calcolo del *plafond* di cui all'articolo 106, Tuir.

Come evidenziato da autorevole dottrina³, questo "doppio binario" tra la qualificazione fiscale e civilistica di perdite e svalutazioni sui crediti e sui "mini crediti" comporta che in contabilità si debba operare una distinzione tra i seguenti 3 fondi svalutazione crediti:

² La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

³ Cfr. G. Andreani e G. Ferranti, "Testo unico delle imposte sui redditi", Milano, 2017, pag. 1603 e ss..

- “fondo svalutazione crediti articolo 101, comma 5, Tuir” relativo le svalutazioni su “mini crediti”⁴ le quali sono interamente deducibili e riducono il valore fiscale del credito;
- “fondo svalutazione articolo 106, Tuir dedotto” – relativo alle svalutazioni su crediti che non hanno i requisiti per essere immediatamente dedotte ai sensi dell’[articolo 101](#), comma 5, Tuir, ma che sono comunque deducibili perché entro i limiti dello 0,5% di cui all’[articolo 106](#), Tuir;
- “fondo svalutazione articolo 106, Tuir tassato” – relativo alle svalutazioni che eccedono i limiti dell’articolo 106, Tuir e che quindi hanno generato una ripresa in aumento del reddito fiscale.

Qualora negli esercizi successivi si verificassero i requisiti per la cancellazione del credito si dovrà utilizzare prioritariamente il “fondo svalutazione crediti articolo 101, comma 5, Tuir” qualora la cancellazione si riferisca a perdite su “mini crediti” già dedotte ai sensi dell’articolo 101, comma 5, Tuir, ancorché il credito non fosse stato cancellato dal bilancio.

Qualora si tratti, invece, di perdite su “mini crediti” non già dedotte, si dovrà utilizzare prioritariamente il “fondo svalutazione articolo 106, Tuir dedotto” fino a suo completo esaurimento e successivamente il “fondo svalutazione articolo 106, Tuir tassato”, per l’utilizzo del quale spetterà una variazione in diminuzione del reddito di impresa, al fine di rendere deducibile quella perdita che era stata già imputata a Conto economico in esercizi precedenti sotto forma di svalutazione ripresa a tassazione.

I chiarimenti della risposta a interpello n. 342/E/2021

Con la [risposta a interpello n. 342/E/2021](#) l’Agenzia delle entrate ha confermato l’impostazione evidenziata in precedenza, precisando, in primo luogo, che per quanto riguarda i crediti che hanno i requisiti di deducibilità ex articolo 101, comma 5, Tuir, opera una totale equiparazione, ai fini della costituzione del “fondo fiscale”, tra le svalutazioni e gli accantonamenti.

In particolare, gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti soddisfano il requisito della previa imputazione ai sensi dell’[articolo 109](#), comma 4, Tuir, per cui i “micro crediti” che transitano a Conto economico come accantonamenti, se presentano i requisiti di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir, sono immediatamente deducibili.

Il rispettivo fondo sarà dunque considerato un fondo “dedotto”, per cui nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione dei “micro crediti”, precedentemente svalutati e interamente dedotti, l’utilizzo del fondo è irrilevante fiscalmente.

⁴ Nonché sui crediti verso soggetti in procedura concorsuale e quelli prescritti, per i quali, come è noto, operano le ulteriori presunzioni di deducibilità.

La predetta risposta a interpello prosegue precisando che per i crediti diversi dai “micro crediti”, il Legislatore all'[articolo 106](#) al comma 1, Tuir prevede la deducibilità delle svalutazioni operate in applicazione dei corretti Principi contabili, in ciascun esercizio, nella misura dello 0,50% del loro valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi fino a quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Il “fondo dedotto” costituito a fronte di tali svalutazioni e accantonamenti è, quindi, un fondo parzialmente dedotto, per cui nell'esercizio in cui per tali crediti si verificano i requisiti di cui all'[articolo 101](#), comma 5, Tuir, la loro cancellazione in bilancio implicherà ai sensi del comma 2, dell'articolo 106, il previo utilizzo del “fondo dedotto”, prima della deduzione delle ulteriori perdite che soddisfano i requisiti dell'articolo 101, comma 5, Tuir.

Data la diversa natura del fondo svalutazione crediti costituito a fronte dei “micro crediti”, che ai fini fiscali risulta interamente dedotto, rispetto a quello costituito in applicazione dell'articolo 106, Tuir, che invece è parzialmente dedotto – e che deve essere utilizzato nell'esercizio in cui in relazione ai crediti svalutati si verificano i requisiti della certezza e precisione di cui al più volte citato articolo 101 – nell'esercizio in cui avviene la cancellazione dei “micro crediti”, non si produce alcun effetto fiscale e non può essere utilizzato il fondo di cui all'articolo 106, Tuir.

In altre parole, viene confermato che con riferimento ai “mini crediti” possono verificarsi i seguenti 2 casi a seconda del relativo trattamento in bilancio:

1. il micro credito è svalutato mediante apposito accantonamento essendosi già verificate le condizioni per la deducibilità ex articolo 101, Tuir (ovvero sia scaduto da oltre 6 mesi) – in tal caso la svalutazione è immediatamente deducibile e quando il mini credito sarà definitivamente cancellato dal bilancio non si produrrà alcun effetto fiscale, in quanto la perdita è stata già dedotta nel momento in cui è stata iscritta a Conto economico nel fondo svalutazioni crediti (*“fondo svalutazione crediti articolo 101, comma 5, Tuir”*);
2. il micro credito viene direttamente portato a perdita nel momento in cui è cancellato dal bilancio, senza che prima sia stato mai svalutato – in tal caso la perdita potrà essere dedotta per la parte che eccede il fondo svalutazione crediti generale dedotto ex articolo 106, Tuir.

Quest'ultimo rappresenta il più significativo chiarimento della [risposta a interpello n. 342/E/2021](#) in quanto si precisa espressamente che in relazione alla gestione dei “mini crediti” il fondo svalutazione crediti dedotto di cui all'articolo 106, Tuir possa essere utilizzato solo nell'esercizio in cui il contribuente provveda, in assenza di svalutazioni pregresse dedotte, alla cancellazione dei “mini crediti” in bilancio, in applicazione dei Principi contabili.

In tal senso la citata risposta a interpello non ha ritenuto corretta la procedura indicata dalla società istante, la quale, vista l'impossibilità di correlare la perdita da cancellazione dei "mini crediti" al rispettivo fondo (perché l'azienda opera svalutazioni per masse), propone l'azzeramento nel corso di ogni esercizio del fondo di cui all'[articolo 106](#), Tuir (mediante l'utilizzo indifferente dello stesso sia per le perdite relative ai "micro crediti" sia per le perdite relative agli altri crediti commerciali) e la sua ricostituzione alla fine dell'esercizio nella misura dello 0,5% dei crediti commerciali.

Invece, secondo la predetta risposta a interpello, se si vuole sfruttare la relativa agevolazione, occorre una gestione analitica dei "micro crediti" nel senso che l'impresa deve poter correlare le perdite da cancellazione dei "micro crediti" con il fondo alimentato in precedenza con svalutazioni afferenti i medesimi "micro crediti" e già dedotte ai sensi dell'[articolo 101](#), comma 5, Tuir.